

07-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA																	
OGGETTO	SERVIZIO DI LAVAGGIO DI CASSONETTI STRADALI DI VARIE DIMENSIONI E CAPACITÀ DESTINATI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI GESTITA DA SO.GE.NU.S. S.P.A. NEI COMUNI DEL C.I.S.																
CIG - CPV	CIG: 91072704F4 – CPV: 90918000-5																
Svolgimento della procedura	PROCEDURA TELEMATICA - con le modalità dell' Procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base dell'appalto - minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.b)																
Durata dell'appalto	per anni 1 (UNO) dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabile alle medesime condizioni contrattuali e per la stessa durata																
proroga	qualora non si procedesse al rinnovo, è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza, a norma dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare il nuovo operatore economico																
Impegno di spesa presunta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">importo del contratto messo a gara</td> <td style="text-align: right;">€ 73.494,20</td> </tr> <tr> <td>oneri sicurezza da progetto soggetti a ribasso</td> <td style="text-align: right;">€ 2.204,83</td> </tr> <tr> <td>oneri sicurezza da interferenza</td> <td style="text-align: right;">€ -</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 2px solid black; padding: 5px;">Importo soggetto a ribasso</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 73.494,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OLTRE IVA DI LEGGE</td> </tr> <tr> <td>costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti</td> <td style="text-align: right;">€ 33.072,39</td> </tr> </tbody> </table>	VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI		importo del contratto messo a gara	€ 73.494,20	oneri sicurezza da progetto soggetti a ribasso	€ 2.204,83	oneri sicurezza da interferenza	€ -	Importo soggetto a ribasso			€ 73.494,20	OLTRE IVA DI LEGGE		costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti	€ 33.072,39
VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI																	
importo del contratto messo a gara	€ 73.494,20																
oneri sicurezza da progetto soggetti a ribasso	€ 2.204,83																
oneri sicurezza da interferenza	€ -																
Importo soggetto a ribasso																	
	€ 73.494,20																
OLTRE IVA DI LEGGE																	
costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti	€ 33.072,39																
Rif. Regolamento interno	Regolamento Appalti approvato dal C.d.A. di SO.GE.NU.S. SpA nella seduta del 22/10/2021																

- CAPO I -

NORME GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società SO.GE.NU.S. S.p.A., ovvero stazione appaltante, e la ditta aggiudicataria, nel seguito per brevità denominata fornitore, avente ad oggetto Attivazione di una procedura mediante Procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, art. 60

Pag. 1 a 13

Istruttore/Redattore: Ing. Giuseppe Dottori – SARUP

SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
 Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)
 Tel. 0731-703418 – Fax 0731.703419 – e-mail infoimpianto@sogenus.com
 Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)
 Tel 0731.705088 – Fax 0731.705111 – e-mail amministrazione@sogenus.com
 Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427
 REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – **WEB www.sogenus.com**

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , con l'utilizzo del criterio del **massimo ribasso offerto sull'importo posto a base dell'appalto - minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.b)** , finalizzata all'acquisizione di (tipo di prestazione) **Servizi** il cui oggetto riguarda **AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA – ART. 60 D.LGS 50/2016 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DI CASSONETTI STRADALI DI VARIE DIMENSIONI E CAPACITÀ DESTINATI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI GESTITA DA SO.GE.NU.S. S.P.A. NEI COMUNI DEL C.I.S** presso Il luogo di esecuzione è quello dei territori dei comuni del CIS e dei centri di smaltimento come previsti nella voce di descrizione del servizio .

La prestazione dovrà avvenire con le modalità previste nei documenti di gara allegati.

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di **soddisfare la necessità di** provvedere al lavaggio dei cassonetti stradali destinati alla raccolta dei rifiuti posizionati nei territori dei Comuni di Castelpellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Montecarotto, Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra S. Quirico, Staffolo ;

Le caratteristiche tecniche sono meglio specificate nel Capo II “Prescrizioni Tecniche” del presente capitolato d’oneri.

Il servizio dovrà essere fornito presso Il luogo di esecuzione è quello dei territori dei comuni del CIS e dei centri di smaltimento come previsti nella voce di descrizione del servizio .

ART. 2 – RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra il fornitore e SO.GE.NU.S. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest’ultima, dal Responsabile del Procedimento per ciò che concerne gli aspetti generali e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per ciò che concerne lo svolgimento del servizio. Il fornitore indicherà a SO.GE.NU.S. S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

In ogni caso, il fornitore dovrà fare in modo che, all’interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale SO.GE.NU.S. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 3 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione Aggiudicatrice, in forza di apposito incarico già in essere, ha provveduto a nominare quale **Direttore per l’Esecuzione del Contratto l’Ing. Giuseppe Dottori, rintracciabile al seguente recapito telefonico 339.2174402**, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto risulta comunicato all’impresa aggiudicataria mediante la presa visione della documentazione di gara.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata presunta dell'appalto è stimata per anni 1 (UNO) dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabile alle medesime condizioni contrattuali e per la stessa durata .

qualora non si procedesse al rinnovo, è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza, a norma dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare il nuovo operatore economico .

È vietato il rinnovo tacito del contratto; il contratto eventualmente stipulato in violazione del predetto divieto è nullo.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Stabilito che **il corrispettivo dell'appalto da contratto sarà pari all'importo a base di gara e AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO .**

Il corrispettivo è comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato; indipendentemente dal ribasso offerto risultante dagli atti di gara sarà liquidato dietro presentazione delle fatture corrispondenti all'importo derivante dalle contabilità maggiorato dell'I.V.A. di legge. La prestazione verrà espletata fino alla concorrenza dell'importo di contratto.

La base d'asta e l'importo soggetto a ribasso sono specificati nella seguente tabella;

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI			
importo del contratto messo a gara		€	73.494,20
oneri sicurezza da progetto soggetti a ribasso		€	2.204,83
oneri sicurezza da interferenza		€	-
Importo soggetto a ribasso		€	73.494,20
OLTRE IVA DI LEGGE			
costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti		€	33.072,39

ART. 6 - VARIAZIONI ALLE PRESTAZIONI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle norme vigenti.



Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, delle condizioni originarie preesistenti, secondo le disposizioni dello stesso Direttore dell'esecuzione.

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi e nei limiti di cui all'art. 106 del Codice.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante.

ART. 7 - GARANZIE

Stante la tipologia di affidamento prevista, l'Appaltatore avrà l'obbligo di costituire la cauzione definitiva su base dell'importo contrattuale, di cui all'art. 103 del D.Lgs n.50/2016.

Contestualmente alla trasmissione della garanzia definitiva, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare una copia della Polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi e operai (R.C.T./R.C.O), con massimale complessivo d'indennizzo per persone, cose, attrezzature comprese le campane e ogni altra dotazione inerente lo svolgimento servizio specifico, non inferiore a **€ 500.000,00** per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi. La polizza R.C.T./R.C.O. non deve prevedere franchigie di sorta o esclusioni e limitazioni tali da rendere la polizza inutilizzabile o limitatamente utilizzabile in caso di effettivo sinistro. Si precisa sin d'ora che la polizza sarà attentamente valutata in tutti i suoi aspetti compresi i massimali, oggetto, esclusioni, norme generali e clausole per verificare la congruità e conseguente accettabilità della medesima. Qualora la polizza presenti aspetti tali da non garantire la stazione appaltante, questa non sarà accettata e verrà richiesta una nuova polizza conforme ai requisiti sopra indicati e tali da garantire effettivamente la SO.GE.NU.S. S.p.A. in caso di sinistro. Ove l'aggiudicatario provvisorio non provveda a sue cure e spese, in caso di richiesta, a presentare la nuova polizza RC.T./R.C.O., verrà escluso dalla procedura di gara.

Ai fini della costituzione della **garanzia definitiva** valgono le disposizioni relative alle percentuali di riduzione prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria.

ART. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

L'appaltatore dovrà essere in grado di effettuare lo svolgimento del servizio, a proprio rischio e spesa di qualunque natura, presso il luogo indicato nella procedura di gara (Il luogo di esecuzione è quello dei territori dei comuni del CIS e dei centri di smaltimento come previsti nella voce di descrizione del servizio), nei termini stabiliti dalla Stazione Appaltante.

Le fatture, le quali dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di SO.GE.NU.S. S.p.A. con sede in Moie di Maiolati Spontini in via Petrarca 9-19 dovranno sempre riportare il **codice CIG CIG: 91072704F4 – CPV: 90918000-5** relativo alla presente gara.



Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il contraente dovrà sottostare agli obblighi da essa derivanti e per il fine stesso dovrà sottoscrivere l'apposita dichiarazione predisposta nell'Allegato Modello "A".

La violazione delle disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 del C.C.

Fatto salvo quanto infra indicato, con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da SO.GE.NU.S. S.p.A. tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato, inerente e conseguente lo svolgimento del servizio di che trattasi.

Non è prevista revisione prezzi.

Stante le necessità di procedere alle verifiche di legge (DURC, Equitalia), così come previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del D. Lgs 231/2012, il pagamento delle fatture emesse a fronte della prestazione svolta verrà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario su conto dedicato e previa verifiche di legge. L'incaricato SO.GE.NU.S. SpA effettuerà periodicamente e senza preavviso i controlli a verifica dell'espletamento a regola d'arte della prestazione offerta dall'aggiudicatario.

Quanto sopra in relazione al valore dell'appalto comprensivo di oneri per la sicurezza, se e come previsti, nonché di ogni e qualsiasi altra spesa occorrente per effettuare la prestazione, oltre I.V.A. di legge.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Relativamente alla possibilità per l'appaltatore di affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni (subappalto), si precisa che è ammesso il subappalto secondo quanto previsto all'art.105 del D.Lgs.50/2016. Nel caso trovi applicazione il c.13 art.105, la S.A. provvederà al pagamento solo previo accertamento del diritto al pagamento e della regolarità della prestazione svolta e previo rilascio di nullaosta al pagamento da parte dell'appaltatore .

La violazione di una qualsiasi delle norme che regolano il subappalto, alle quali si è fatto sopra riferimento, così come qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere in capo a SO.GE.NU.S. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato. La SO.GE.NU.S. S.p.A. non potrà essere ritenuta garante e responsabile per i pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori subdolamente impiegati dal fornitore all'insaputa della stazione appaltante.

ART. 10 - PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l'esecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto riguarda la puntualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione del servizio, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

SO.GE.NU.S. S.p.a. si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al presente capitolato, in misura variabile da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 500,00** a seconda della gravità dell'inadempienza commessa. Inoltre per ogni giorno di ritardo nella ultimazione prevista da ogni fornitura relativa a nota d'ordine (ovvero scadenze riportate nella parte tecnica), sarà applicata una penale di **€ 50,00**

SO.GE.NU.S. S.p.A. applicherà direttamente le penali o recupererà l'importo del maggiore costo, qualora sussistente, per prestazioni eseguite da SO.GE.NU.S. S.p.a. in sostituzione/integrazione della Ditta, come sopra descritto, a seguito di semplice lettera di contestazione del servizio, tramite la emissione di proprie fatture in cui verranno riportate sia le eventuali penali applicate, sia l'eventuale maggiore onere sostenuto. L'importo di tali fatture sarà recuperato: o detraendolo dagli importi che l'aggiudicatario deve avere per fatture già emesse ed accettate da SO.GE.NU.S. S.p.A. e non ancora pagate, o utilizzando anche la cauzione definitiva che in caso di utilizzo dovrà essere immediatamente reintegrata.

Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto, la Ditta potrà comunque esprimere proprie giustificazioni per iscritto che SO.GE.NU.S. S.p.a. controdurrà.

L'assenza di controdeduzioni da parte di SO.GE.NU.S. S.p.a. non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

11.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È riconosciuta a SO.GE.NU.S. S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

- reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela della salute e di tutela dell'ambiente;
- reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- difformità del servizio fornito tali da renderlo inidoneo all'uso cui è destinato, dopo almeno tre inadempienze accertate.
- qualora l'aggiudicatario non si conformi - entro i termini indicati - all'ingiunzione di SO.GE.NU.S. S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;
- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, non ammesse, del servizio;
- per abbandono dell'appalto;
- per cessazione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

Pag. 6 a 13

Istruttore/Redattore: Ing. Giuseppe Dottori – SARUP

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio atto, dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. / o fax / o posta elettronica certificata, all'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti, ivi comprese le spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altra impresa.

Le somme dovute a titolo di risarcimento danni a seguito di risoluzione del contratto sono trattenute dalla stazione appaltante da eventuali pagamenti dovuti all'appaltatore.

Resta fermo che nel caso di risoluzione del contratto si applica comunque la disciplina prevista dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di applicare l'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

11.2 - ESECUZIONE D'UFFICIO

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente all'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell'appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo all'appaltatore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

ART. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti del fornitore;
- sospensione dell'attività;
- mutate condizioni gestionali dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a nuove e/o diverse prescrizioni degli Enti autorizzatori.

Fatto salvo quanto disposto dai cc. 1 e 2 dell'art.109 del D.Lgs 50/2016, in caso di recesso la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto svolto e/o fornito del servizio effettuato, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'impresa appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa.

In tale ipotesi, la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto dal c.13 dell'art.106 del D. Lgs 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Eventuale cessione dei crediti derivante dal corrispettivo maturato a seguito della esecuzione del presente contratto sarà regolata ai sensi dell'art.106 del D. Lgs 50/2016.

ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI

Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica tramite firma digitale, senza il conseguente aggravio degli oneri contrattuali.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

In pendenza della stipulazione del contratto, SO.GE.NU.S. S.p.A., potrà ordinare l'inizio della prestazione, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A., la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

ART.15 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto vi saranno espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Bando di Gara, Modello Offerta Economica, Foglio Determinazione Prezzo, Foglio Patti e Condizioni, Capitolato Speciale d'Appalto, Schema di Contratto ;
- b) copia dell'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale praticato;

ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non siano risolte mediante transazione o accordo bonario di cui agli artt. 205 e 208 del Codice, la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Ancona.

CAPO II

PRESCRIZIONI TECNICHE DA COMPILARE IN RELAZIONE SPECIFICA ALLA GARA

ART. 17 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto prevede lo svolgimento della prestazione di cui all'oggetto riportato in testa al documento nell'estratto servizio di sintesi della procedura ovvero: **AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA – ART. 60 D.LGS 50/2016 e s.m.i. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DI CASSONETTI STRADALI DI VARIE DIMENSIONI E CAPACITÀ DESTINATI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI GESTITA DA SO.GE.NU.S. S.P.A. NEI COMUNI DEL C.I.S .**

ART. 18 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Come specificato nel presente capitolato, potranno essere indicate condizioni diverse secondo tempi e modalità funzionali alle esigenze della Stazione Appaltante così come stabilito dal D.E.C.

Nel caso di urgenti necessità per sopraggiunti fatti non prevedibili, il fornitore dovrà essere sempre in grado di fornire il servizio anche facendo ricorso a risorse ulteriori, purché in linea con l'oggetto del contratto e preventivamente concordate con la Stazione Appaltante.

Il personale della ditta, incaricato di effettuare le prestazioni, dovrà:

- I. rispettare tutte le norme in materia di sicurezza previste;
- II. rispettare il codice etico di SO.GE.NU.S. S.p.A. e tenere un comportamento consono e rispettoso dello stesso.



ART. 19 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'impresa, nell'espletamento del servizio sarà tenuta a garantire quanto segue:

- l'osservanza delle modalità di svolgimento del servizio, come descritte nel presente capitolato;
- la continuità dello svolgimento del servizio;
- l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone o cose, arrecati da automezzi ovvero da comportamenti scorretti dei dipendenti dell'appaltatore;
- la disponibilità di tutte le attrezzature, macchine ed i mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- il rilascio, dopo ogni servizio, di un rapporto di prestazione svolta.

Il fornitore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE

Il fornitore, in analogia a quanto richiesto per contratti di lavori, dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere della stazione appaltante esistenti o di terzi nell'esecuzione della fornitura, con primaria compagnia di Assicurazione per tutta la durata dell'appalto:

A) assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT):

la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti da danni cagionati ad opere di SO.GE.NU.S. S.p.A. esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica), con un massimale minimo non inferiore a **€ 500.000,00** per ciascun sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di SO.GE.NU.S. S.p.A.;

B) assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

l'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro con massimale minimo non inferiore a **€ 500.000,00** per ciascun sinistro.

Si impegna inoltre a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante.

Pag. 10 a 13

Istruttore/Redattore: Ing. Giuseppe Dottori – SARUP

A tal proposito l'aggiudicatario è tenuto a presentare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio e comunque prima della stipulazione del contratto, apposite polizze, sub A) e sub B), aventi le caratteristiche sopra indicate o nel caso di polizze già esistenti apposite appendici.

Dette polizze assicurative devono prevedere inoltre la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'impresa si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente SO.GE.NU.S. S.p.A. (Art. 105 C.P.C.) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

Le suddette norme contrattuali, per la parte che interessa, si estendono anche ad eventuali imprese subappaltatrici.

ART. 21 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VERBALE DI SOSPENSIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione;
- d) qualora si renda necessaria l'adozione di una variante in attesa della sua approvazione;

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecuzione o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 22 - VERIFICA DI CONFORMITA'

SO.GE.NUS. SpA si riserva di fare controlli in qualunque momento e a suo completo discernimento su qualunque prestazione inerente l'esecuzione del contratto.

L'esecutore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità del servizio alle prescrizioni di Capitolato, anche a distanza di tempo dalla consegna delle polizze, quando in fase di utilizzazione, ne sarà possibile il controllo.

ART. 23 - COLLAUDO E SVINCOLO DELLE TRATTENUTE E DELLA CAUZIONE

Entro 60 gg. dalla ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione del servizio da parte del D.E.C. Ing. Giuseppe Dottori, si procederà allo svincolo delle ritenute di legge, con il pagamento a saldo e allo svincolo della cauzione prestata.

ART. 24 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

A richiesta della stazione appaltante, il fornitore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nell'espletamento del servizio.

Il fornitore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

Il fornitore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il fornitore è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperative, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

Il fornitore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suindicate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte del fornitore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempimento.

Il fornitore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento della fornitura oggetto del presente



capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Il fornitore prima dell'inizio della fornitura, presa visione delle strutture e delle condizioni dell'impianto, nonché dei documenti di valutazione del rischio di SO.GE.NU.S. S.p.A., dovrà presentare la propria valutazione dei rischi qualora lo ritenesse necessario, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, dando altresì a SO.GE.NU.S. S.p.A. tutte le informazioni sulle modalità delle operazioni di propria competenza al fine di coordinare le fasi della fornitura.

A tale scopo la SO.GE.NU.S. S.p.A. in sede di gara ha già obbligato il fornitore a prendere visione della propria valutazione dei rischi relativa agli impianti interessati.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro o di altro Ente a ciò competente, la stazione appaltante medesima comunicherà al fornitore e, se del caso, anche all'Ente suddetto, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso all'appaltatore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ente competente o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.

Le suddette norme contrattuali, per la parte che interessa, si estendono anche ad eventuali imprese subappaltatrici.

IL CONTRAENTE

IL RUP

Direttore Generale

Dott. Mauro Ragaini

SO.GE.NU.S. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)